

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 66 del 03/11/2010 - rif. Fascicolo 293/10/VILA, Prot. 2695/10/VILA

Deliberazione n. 66 del 03/11/2010 - rif. Fascicolo 293/10/VILA, Prot. 2695/10/VILA d.lgs 163/06
Articoli 32 - Codici 32.6

In materia di opere di urbanizzazione a scomputo, sulla base delle statuizioni di cui alla determinazione Avcp n. 7/09, occorre fare riferimento alla stipula della convenzione urbanistica, quale momento in cui si sostanzia l'accordo di volontà tra il Comune ed il titolare del permesso di costruire o del piano urbanistico, che contiene anche l'impegno del privato a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione. Poiché la convenzione urbanistica non può ritenersi conclusa, e dunque vincolante per le parti, prima di essere stata approvata da entrambe le parti stesse, in virtù dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, nel caso specifico, la convezione andava adeguata, prima della stipula, alla normativa sopravvenuta (D. Lgs. n. 152/2008) con riferimento alle procedure per la realizzazione delle opere concordate e non, ovviamente, con riguardo ai contenuti, sanciti ed accettati con gli atti di approvazione del Comune. Pertanto nel caso specifico non è conforme alla normativa l'esecuzione diretta da parte del lottizzante delle opere di urbanizzazione, e ciò sia con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria che alle opere di urbanizzazione secondaria.